

Incontro con i rappresentanti dei collegi e consigli nazionali

Provvedimento prot. n. 38133/2025

Comunicazioni di compliance ex art. 1 comma 86

Legge di Bilancio 2024 (controllo interventi edilizi agevolati)

Roma, 13/03/2025

Il Sole
24 ORE
del lunedì

€ 2* in Italia
Lunedì 27 Gennaio 2025
Anno 161 - Numero 26

L'esperto risponde
Il tema di oggi:
Lavoro domestico:
come gestire
il rapporto
dai profili fiscali
alla busta paga

Bonus e catasto
Lavori edili,
quando incidono
sulle rendite

Il Fisco si prepara a inviare le lettere a chi ha usato il 110%. Possibile revisione degli importi per le ristrutturazioni anche nel 2025

Dario Aquaro, Ernesto Baragetti e Cristiano Dell'Oste → pag. 2-3

Angelo Busani → pag. 1

NEI CAPOLUOGHI
Rendite catastali media delle unità iscritte nella categoria abitativa* in euro (arrotondati all'unità)

A1 Signore	3.632
A2 Città	877
A3 Comunità	575
A4 Popolare	320
A5 Ultrapopolare	114
A7 Villaggi	1.216
A6 Barche	67
A9 Ville	4.004
A0 Palazzi e castelli	5.845
A11 Alloggi tipici	42

* Gruppo A: media la categoria A/10 - stata la cura. Fonte: dati su Statistica censuale 2014

- 1 Il Provvedimento prot. n. 38133/2025
- 2 Le liste selettive
- 3 Il processo
- 4 Quando si deve presentare la dichiarazione
- 5 FAQ

Ti trovi in: [Home](#) / [Normativa e prassi](#) / Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale

NORMATIVA E PRASSI
Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale
Provvedimenti di revoca Entratel
Provvedimenti di irregolare funzionamento
Provvedimenti del Direttore non soggetti a pubblicità legale
Circolari
Risoluzioni
Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica

Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2025

Dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 361, della Legge 26 dicembre 2007, n. 246 - doc - Legge finanziaria 2008).

I provvedimenti sono inseriti seguendo l'ordine cronologico della data di approvazione. Dopo l'oggetto, in parentesi, è riportata invece la data di pubblicazione.

D Provvedimento del 10/02/2025

Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, ex in Svizzera, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, delle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, sacchetti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi - pdf - (Pubblicato il 11/02/2025)

D Provvedimento del 10/02/2025

Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate - ZLS, di cui all'articolo 13 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 - pdf - (Pubblicato il 10/02/2025)

D Provvedimento del 07/02/2025

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 72 e successivamente modificato dall'art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1998, n. 701 - pdf - (Pubblicato il 07/02/2025)

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INIPEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2.2 La medesima comunicazione è altresì resa disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente all'intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione secondo le modalità di cui al punto 4 ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

1.2 Informazioni rese disponibili ai contribuenti di cui al punto 1.1:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) identificativo catastale dell'immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
- c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Legge di Bilancio 2024 - 30 dicembre 2023, n. 213 – art. 1

86. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi ... verifica, sulla base di **specifiche liste selettive** elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ...



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020, modificati dalla legge n. 234 del 2021)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.


Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per la attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
Conferimento dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti dalle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha incrementato la percentuale di detrazione per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati nei periodi o annualità indicati nel medesimo articolo 119. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possano beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121 dello stesso decreto ha previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal fornitore che ha effettuato gli interventi ovvero per la cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Con la firma apposta sul modello l'Agenzia delle entrate viene autorizzata a comunicare il codice fiscale al cessionario o al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

Nella predisposizione delle liste selettive di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire efficienza al processo di comunicazione di posizioni potenzialmente meritevoli di denuncia di variazione catastale, contenendo al massimo l'impatto sui contribuenti, ha previsto che l'invio delle lettere di compliance riguarderà, in una prima fase, gli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che risultano all'attualità **iscritti in Catasto privi di rendita catastale o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare gli interventi edilizi** in argomento; in entrambi i casi, è ragionevole ipotizzare che l'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio possa aver comportato una modifica nella consistenza o nell'attribuzione della categoria e della classe dell'immobile.

L'Agenzia ha, quindi, escluso un invio generalizzato di comunicazioni di compliance a tutti i contribuenti, ferma restando la **valutazione della sussistenza dell'obbligo dichiarativo in capo ai soggetti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge richiamato**, ovvero ai titolari di diritti reali. Nel caso di ricezione di una comunicazione di compliance da parte dell'Agenzia, al contribuente è data comunque la possibilità di dimostrare che tale obbligo non sussiste.



Unità con rendita pari a zero



Produzione e invio centralizzato



Divisione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare

Codice contribuente: _____
 (Codice)

NO ME COGNOME/DEMINAZIONE INDIRIZZO
 CAP, COMUNE (____)

Conferma Contribuente, dai dati in nostro possesso risulta che sono stati eseguiti degli interventi edilizi agevolati con il c.d. "superbonus" sull'immobile indicato di seguito, senza che sia stata poi presentata una dichiarazione di aggiornamento catastale.

Dati riportati nella comunicazione di esercizio dell'opzione per gli interventi sul patrimonio edilizio
 Comune: _____
 Catasto Terreni/Fabbricati
 Sez.: _____
 Foglio: _____
 Mappale: _____
 Subalterno: _____

Le chiediamo quindi di verificare, anche con l'aiuto di un professionista abilitato, se la natura degli interventi realizzati comporta la necessità di presentare una dichiarazione di aggiornamenti.

Utente



Consegna documenti e istanze



Perché stai inviando il documento?

- A seguito di una richiesta dell'Agenzia
- Invio spontaneo

Categoria:

ISTANZE E COMUNICAZIONI IPOTECARIE E CATASTALI

Oggetto (Che tipo di documento vuoi consegnare?):

COMPLIANCE CATASTO

Descrizione:

Caratteri disponibili per la descrizione 180



Azioni



Ufficio provinciale - Territorio

SIT – NOTIFICA
 Compliance superbonus



RISPOSTA

DOCFA

NESSUNA (*)



Verifica



DA
 ACCERTARE



(*) Nel caso di esito verifica **DA ACCERTARE** la registrazione in iTaCA verrà eseguita trascorsi 30 gg dalla scadenza del termine di 90 gg per regolarizzare l'immobile.

- Articolo 20 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (*Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano*): gli intestatari catastali “sono **obbligati** a denunciare [...] le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell’art. 17”.
- Articolo 17: stabilisce, in ordine alle mutazioni nello stato dei beni, che esse si riferiscono alla “*consistenza*” e alla “*attribuzione della categoria e della classe*”.

Ogni qualvolta vengano, dunque, eseguiti lavori sulle unità immobiliari, gli intestatari catastali hanno l’obbligo di verificare (anche con il supporto di un professionista tecnico abilitato ad operare in Catasto) se essi possano aver determinato modifiche alla consistenza o se abbiano avuto impatto, più in generale, sul classamento (e, dunque, sull’attribuzione della categoria e della classe) e di conseguenza sulla rendita catastale.

La valutazione della sussistenza dell’obbligo dichiarativo in capo ai soggetti di cui all’articolo 3 del Regio decreto-legge richiamato, ovvero ai titolari di diritti reali. Nel caso di ricezione di una comunicazione di compliance da parte dell’Agenzia, al contribuente è data comunque la possibilità di dimostrare che tale obbligo non sussiste.

Riferimenti recenti

Determinazione del 16 febbraio 2005 - Agenzia del Territorio

Provvedimento emanato ai sensi del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata. Linee guida. (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005)

Articolo 2 - Individuazione delle unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita: a) da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d'uso, ovvero un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria derivante, di norma, da interventi edilizi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ecc.....

CIRCOLARE N. 10/2005 - Accertamento delle unità immobiliari urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

CIRCOLARE n. 1/2006 - Ulteriori chiarimenti per la corretta attuazione dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Semplificazioni procedurali per la predisposizione di documenti di aggiornamento Docfa

Allegato B: «Premesso che, in base alle norme ed istruzioni catastali, l'attribuzione di nuovi classamenti viene operata in tutti i casi di nuova costruzione e nelle variazioni del patrimonio esistente concernenti la geometria ovvero i caratteri intrinseci ed estrinseci dell'unità immobiliare, incidenti sulla rendita catastale, si riepilogano e si precisano di seguito gli interventi che di norma comportano l'obbligo di un aggiornamento catastale (A) e quelli invece ininfluenti a tal fine (B)»

Impianto fotovoltaico



Lettera circolare prot. n. 388196 del 16/10/2024


...

A tal proposito, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, per valutare detto incremento, si può determinare il valore capitale conseguente all'installazione sommando al valore capitale iniziale del bene (determinato dal prodotto della rendita catastale e del pertinente moltiplicatore di cui al D.M. 14 dicembre 1991) il valore del costo dell'impianto (riportato all'epoca censuaria di riferimento 1988-1989 per mezzo del più appropriato indice medio dei prezzi ISTAT e ridotto anche per il cosiddetto «deprezzamento infra-censuario»**).*

...

*In analogia con le modalità di calcolo delineata per gli immobili a destinazione speciale e particolare (cfr. circolare n. 6/T del 30 novembre 2012).

**Potrà essere assunta - in prima approssimazione - una “vita utile” pari a 20 anni ed un “valore residuo” al termine della vita utile pari a zero, salvo più approfondite valutazioni effettuabili dall'Ufficio caso per caso.



Ti trovi in: [Home](#) / [Professionisti](#) / [Fabbricati e terreni](#) / [Aggiornamento dati catastali e ipotecari](#) / [Aggiornamento Catasto dei Fabbricati - Docfa](#) / [Vademecum e Istruzioni operative](#)

AGGIORNAMENTO CATASTO FABBRICATI - DOCFA	
INFORMAZIONI	
Che cos'è	
Presentazione telematica degli atti	
Assistenza per i servizi Sister	
Costi del servizio	
Vademecum e Istruzioni operative	
Normativa e prassi	
SERVIZI	
Visura della planimetria online	
Software Docfa 4.00.5	
Docfa versioni precedenti	

Vademecum e Istruzioni operative

Vademecum DOCFA

Il Vademecum DOCFA costituisce uno strumento di supporto e di riferimento per i tecnici professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati e per il personale dell'Agenzia addetto ai controlli di registrabilità degli atti nella banca dati catastale, in conformità alle disposizioni normative e di prassi in materia, alle quali deve comunque farsi riferimento per i temi dalle stesse espressamente disciplinati.

Attraverso l'indicazione di linee guida a carattere nazionale, il Vademecum ha l'obiettivo di perseguire una maggiore uniformità nella compilazione e trattazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati, favorendo così anche la progressiva automazione dell'intero processo di registrazione degli atti di aggiornamento nella banca dati catastale.

Questa prima versione, che valorizza consolidate esperienze già maturate in ambito locale e il continuo confronto con le categorie professionali interessate, sarà oggetto sia di aggiornamenti, per adeguarne i contenuti alle norme, alle disposizioni di prassi e agli sviluppi software che di volta in volta dovessero intervenire, sia di integrazioni, per approfondire ulteriori temi e casistiche che saranno ritenute di particolare interesse.

[Vademecum DOCFA \(versione 1.0\) - pdf](#)

Istruzioni operative

[Istruzioni Operative 2 luglio 2019 - pdf](#) - Modifiche apportate alla procedura Docfa - Versione 4.00.5

[Istruzioni Operative 8 giugno 2017 - pdf](#) - Modifiche apportate alla procedura Docfa - Versione 4.00.4

[Istruzioni Operative 1° febbraio 2016 - pdf](#) - Modifiche apportate alla procedura Docfa - Versione 4.00.3



Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare
Settore Servizi Catastali

Vademecum DO.C.FA.

La redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati

a cura di
Settore Servizi Catastali
Direzione centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Versione 1.0

Luglio 2022

2.3 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE..... 52

2.3.1 Compilazione del Quadro B – Denuncia di Variazione – Dati generali..... 53

2.3.1.1	Tipo Mappale – protocollo e data	53
2.3.1.2	Sezione Unità immobiliari	53
2.3.1.3	Unità derivate	54
2.3.1.4	Campo relativo alla data di completamento della variazione	54
2.3.1.5	Sezione Causali di presentazione	55
	• <i>Variazione planimetrica</i>	55
	✓ <i>Divisione</i>	56
	✓ <i>Frazionamento per trasferimento di diritti</i>	56
	✓ <i>Fusione</i>	57
	✓ <i>Ampliamento</i>	57
	✓ <i>Demolizione totale</i>	57
	✓ <i>Demolizione parziale</i>	58
	✓ <i>Diversa distribuzione degli spazi interni</i>	58
	✓ <i>Ristrutturazione</i>	59
	✓ <i>Frazionamento e fusione</i>	59
	• <i>Variazione toponomastica</i>	59
	• <i>Ultimazione di fabbricato urbano</i>	59
	• <i>Variazione di destinazione</i>	59
	• <i>Altre</i>	60
	• <i>Presentazione planimetria mancante</i>	65
	• <i>Modifica identificativo</i>	65
	• <i>Richiesta ruralità</i>	65
	• <i>Unità offerenti</i>	65
	✓ <i>Edificate su area urbana</i>	65
	✓ <i>Edificate su lastrico solare</i>	65
	✓ <i>Altro tipo di edificazione</i>	66
2.3.1.6	Tipologia di documento	66
	• <i>Dichiarazione ordinaria</i>	66
	• <i>Dichiarazione ai sensi dell'art. 1, c. 336, L. n. 311/04</i>	67
	• <i>Dichiarazione ai sensi dell'art. 1, c. 340, L. n. 311/04</i>	67
	• <i>Stralcio da categoria E - art. 2, c. 40, DL n. 262/06</i>	67
	• <i>Dichiarazione fabbricato rurale DM 26/7/2012</i>	67
	• <i>Dichiarazione fabbr. rurale art.13, c. 14 ter, del DL 201/2011</i> ..	68
	• <i>Dichiarazione ai sensi dell'art.1, c. 22, L. n. 208/2015</i>	68
	• <i>Dichiarazione ai sensi dell'art. 1, co. 579, L. n. 205/2017</i>	69

D. Come funziona il servizio *Consegna documenti e Istanze*?

R. Al servizio si accede dall'Area Riservata del sito internet dell'Agenzia. Al servizio si accede con le credenziali SPID, CIE, CNS o Entratel/Fisconline, ed è possibile operare per se stessi ovvero presentando la delega rilasciata dal delegante.

D. Come giustificare la «presunta anomalia»?

R. Le verifiche riguardano l'assenza della dichiarazione per immobili sui quali sono stati eseguiti interventi edilizi agevolati. Per dimostrare che la variazione non è necessaria, occorre motivare tale circostanza, anche attraverso allegazione di documentazione a supporto.

D. Come dichiarare gli interventi che riguardano singole unità immobiliari eseguiti su parti comuni (ad esempio, un impianto fotovoltaico a servizio esclusivo di una sola unità immobiliare)?

R. Possono essere utilizzate le causali di dichiarazione indicate nel Vademecum Docfa (a titolo esemplificativo, le causali *Ristrutturazione* o *Ampliamento*).

D. In caso di realizzazione del cappotto termico, è necessario presentare la variazione?

R. La sola esecuzione del cappotto non comporta modifiche alla consistenza sicché non è necessaria la variazione per questa ragione. È invece rimessa al soggetto obbligato e al suo consulente la verifica del complesso degli interventi edilizi aventi riflesso sul valore (e, dunque, sul reddito) dell'unità immobiliare.

D. La dichiarazione tardiva è in sanzione?

R. La dichiarazione tardiva è sempre in sanzione. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplina l’avvio della campagna di *compliance*, ma non fissa nuovi termini per la regolarizzazione degli immobili. Tutti gli interventi edilizi – agevolati o meno – devono essere dichiarati entro 30 giorni dall’ultimazione, quando incidenti sulla consistenza o sul classamento.

D. Come viene calcolato l’importo della sanzione?

R. Gli importi delle sanzioni sono definiti per Legge e non vi è alcuna possibilità di modularli diversamente dall’attuale quadro normativo. È tuttavia possibile – in sede di presentazione della dichiarazione – avvalersi dell’istituto del ravvedimento, per il quale le recenti modifiche normative hanno introdotto ulteriori agevolazioni legate alla fattispecie del cumulo giuridico.

D. E’ possibile definire una causale specifica per gli interventi edilizi agevolati?

R. Al momento non appare necessaria. Sia che trattasi di interventi edilizi agevolati che di interventi non agevolati di manutenzione ordinaria o straordinaria, le attuali causali consentono una corretta descrizione dell’intervento eseguito (ad esempio, la causale *Ristrutturazione* ha un carattere di sufficiente genericità).

D. Quando all'unità immobiliare è già attribuita la classe massima in una data categoria e non ne viene modificata la consistenza, occorre presentare la dichiarazione di aggiornamento?

R. L'art. 11 comma 2 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 precisa che *«Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento è stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento».*

Di norma, dunque, la dichiarazione è sempre necessaria: certamente quando il complesso degli interventi edilizi eseguiti comporti una modifica della categoria (ad esempio, un'unità di categoria A/4 o A/5 molto probabilmente non potrà essere confermata in tale categoria, a seguito di interventi edilizi di riqualificazione), sia quando, a seguito dell'intervento, il livello di redditività dell'unità immobiliare la renda non più comparabile con quelle censite nella classe massima della zona censuaria di riferimento.